

Di cisterna,

Coloro, anche non consumatori,
che ne sono provveduti;

Art. 12.

Le famiglie che hanno cisterna
pagheranno la metà della quota
che risulterà per tutte le altre.

Art. 13.

Sia maggiore o minore il numero
della famiglia, maggiore o minore
il consumo dell'acqua, la quota
sarà eguale per tutti i consumatori.

Art. 14.

Il ruolo dei contribuenti verrà compila-
to dalla Giunta Municipale in
base alle liquidazioni e quante
che saranno spedite dalla Società
dell'acquedotto.

Verrà affisso nei modi e luoghi
soliti per quindici giorni consecutivi,
rendendone nota la pubblicazione
con apposito manifesto.

Art. 15.

Repartendosi il prezzo dell'acqua
in parti eguali per ciascuna delle

Otto classi di contribuenti, e non
 omettendo alcuna classificazione ed
 estimazione qualunque di famiglia
 e di suoglia ^{si verificano} nel numero della
 famiglia o nella quantità del
 consumo, ogni contestazione
 rimane esclusa, e quindi non si
 ammettono richiami se non per
 gli errori materiali nei quali
 potesse incorere il computatore
 del ruolo.

La giunta, se la riconosce
 fondata, provvede perché si facciano
 le debite rettifiche.

Art. 16.

Se qualcuno, sfuggendo all'attenzione
 della giunta Municipale, non venga
 compreso nel ruolo dei contribuenti,
 si farà a altro ruolo suppletivo,
 oppure verrà inserito in quello
 dell'anno successivo, comprendendo
 dove anche la quota antrata.

Art. 17.

Si contravviene al presente

Regolamento per le piovane con
 botti senza autorizzazione; per quelle
 fatte previa autorizzazione, ma
 fuori dell'orario di cui l'articolo 5;
 per quelle attive che fanno clas=
 sificamente le persone estranee
 al Comune; per la dispersione
 dell'acqua, ed in force per i danni
 di cui all'articolo 10, in qualsiasi
 modo avvenzano, o per obediienza
 o per propria volontà.

Art. 18.

Per l'accertamento delle contraven=
 zioni; per la composizione e per il
 procedimento, si applicano le
 disposizioni di cui al Capo VIII,
 Tit. 2. della legge Comunale e
 Provinciale 20. Marzo 1865. Allegato
 A.

Art. 19.

Il prodotto delle oblazioni in caso
 di amichevole componimento, e
 quello delle pene pecuniarie se
 vi è condanna, faranno parte del
 ruolo che si suole ogni anno

computare per le abbazioni e per le puerie
 nari nei saggiamenti e contravventori
 agli altri Regolamenti locali.

Art. 20.

Il ruolo dei contribuenti già com-
 putato è valido purché fatto in base
 ai criteri succeduti, e col suo
 prodotto verrà subito saldato il
 debito che ha il Comune verso coloro
 che gentilmente e con discrezione
 anticiparono finora le rate del
 prezzo dell'acqua, e mettendoci
 a loro favore appositi mandati.

Art. 21.

Se tale servizio continua anche
 in proporzioni così limitate,
 si darà al medesimo dal lato
 finanziario un indirizzo più
 regolare, provvedendosi a suo
 tempo con analoghe deliberazioni
 a riguardo della gestione relativa
 e dei suoi onoranti.

Art. 22.

Qualora all'acquedotto si dia

una maggiore estensione, per
cui si rendano manifeste moda-
lità diverse, un nuovo apposito
Regolamento ne determinerà
le condizioni dell'uso.

Il Consiglio approvava ad
unanimità il Regolamento
predetto.

Il Sindaco

G. Dentoni

Il Consigliere Sup.

E. Biondi

Il Segretario Com.

Palma

Le precedenti deliberazioni vennero
pubblicate nella Domenica del
9. Settembre 1883. senza reclamo.

G. Palma Seg.
